

COMUNE DI ALVITO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30 dicembre 1999, chiarita con atto di Consiglio Comunale n. 2 dell'11 febbraio 2000
Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 18 gennaio 2001 e n. **48 del 17 luglio 2006**.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 (Il Comune)

1. Il Comune di Alvito, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni, è Ente locale autonomo, disciplinato dal presente Statuto, e quale espressione della Comunità locale, della quale è l'Ente di autogoverno, ne cura gli interessi, riconoscendo nella partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e alle funzioni amministrative la condizione essenziale ed insopprimibile per il miglioramento della vita democratica.
2. Come ripartizione territoriale della Repubblica, è sede di servizi e uffici dello Stato.
3. Il Comune di Alvito ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART.2 (Oggetto dello Statuto)

1. Il Comune di Alvito, in attuazione della sua autoautonomia statutaria, ma anche memore ed interprete della stessa tensione ideale di autonomia, di libertà e di giustizia, che animò la "Universitas Civium Terrae Oliveti", allorchè nel 1536 chiese ed ottenne dall'allora reggente la contea di Alvito, don Ferdinando de Cardona, il Primo Statuto Alvitano, significativamente sottotitolato "Libro antico per il buon governo della Città di Alvito", adotta il presente Statuto, quale atto normativo proprio, al fine di stabilire, nell'ambito dei principi inderogabili fissati dalla legge, le sue fondamentali norme organizzative, determinando, in particolare, le attribuzioni degli organi del Comune, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

ART. 3 (Il Territorio)

1. Il territorio del Comune, articolato nelle sue diverse destinazioni e utilizzazioni: residenziali, artigianali, agricole, turistiche, pastorali, commerciali e produttive, aggrega, quali sue componenti essenziali, molteplici frazioni e borghi, che, ben integrati con il suo nucleo urbano storico centrale, compongono, con esso, una unità territoriale omogenea ed indivisibile.

2. La modifica delle denominazioni delle frazioni e dei borghi può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.
3. Il territorio del Comune, esteso in Kmq. 52 circa, è individuato dalla allegata planimetria e confina a nord con i Comuni di Posta Fibreno e Campoli Appennino, a sud con i Comuni di Atina e Gallinaro, a est con i Comuni di Pescasseroli e S. Donato Val Comino, a ovest con i Comuni di Casalvieri e Vicalvi. Il perimetro del territorio comunale (circoscrizione) può essere modificato con le procedure previste da legge regionale, acquisendo il parere delle popolazioni interessate, attraverso apposito referendum.

ART. 4 (La sede)

1. Il Comune di Alvito ha sede nel capoluogo in Piazza Marconi, nel Palazzo Civico (già residenza dei Duchi Gallio). La modifica della sede comunale può essere disposta motivatamente dal Consiglio. Di norma, Giunta, Consiglio e Commissioni si riuniscono nella sede ufficiale. In casi eccezionali e per particolare esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5 (Titolo di Città)

1. Alvito ha titolo di "Città", con tutte le facoltà derivanti, in virtù del Regio Dispaccio con cui Carlo VI, imperatore dei Romani, "venne a condecorarla per Città, come dall'attestato dei Magistrati Municipali del dì 10 Dicembre 1739, stampato in Roma nei tipi De Comitibus nel 1741" e dell'altro Regio Diploma spedito in Napoli il 20 Ottobre 1744 dal Re Carlo III.

Art.6 (Stemma, gonfalone e bandiera comunale)

1. Il Comune di Alvito ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 4 giugno 1987 e così descritto:
 - a) Stemma: d'argento, al leone d'oro, allumato di rosso, rivoltato, riposante sulla campagna di verde, attraversato dall'olivo di verde, fruttato di nero, fustato al naturale, nodrito nella campagna. Ornamenti esteriori da Città.
 - b) Gonfalone: drappo partito di bianco e di verde riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro recante la denominazione della Città. Le parti di metallo e i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
 - c) La bandiera comunale è un drappo rettangolare partito di bianco e di verde, con il bianco all'asta e può riportare lo stemma del comune.
 - d) Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART.7 (Finalità)

1. Il Comune cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; persegue l'affermazione dei valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi e predispone le condizioni che rendano effettivi i diritti di tutti i cittadini.

2. In particolare il Comune:

- Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute;
- Provvede all'attuazione dei servizi sociali;
- Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente ed il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività e promuovendone con ogni mezzo più idoneo la sua diffusione e conoscenza anche in ambito extracomunale;
- Promuove la crescita culturale dei cittadini e tutela le espressioni di lingua, costume e tradizioni locali;
- In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- Promuove la tutela della vita, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare ed educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
- Incoraggia lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, favorendo l'attività degli enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e realizzando le strutture, i servizi e gli impianti che ne consentono l'effettiva esplicazione;
- Assolve al compito di governo del territorio, nell'intento di assicurarne un assetto organico ed armonico e consentirne l'utilizzo nell'interesse della intera collettività;
- Programma ed attua le opere pubbliche secondo esigenze e priorità definite in coerenza con gli obiettivi di una organica politica dei servizi e di assetto del territorio;
- Assolve le funzioni proprie nel campo economico-sociale e promuove ogni ulteriore iniziativa idonea a favorire lo sviluppo delle attività economiche;
- Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione;
- Incoraggia e sostiene l'associazionismo e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e la cooperazione.

ART. 8 (Programmazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre altresì alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia con le modalità previste dalle leggi vigenti;
 - Opera il necessario coordinamento dei propri piani e programmi con quelli statali, regionali e provinciali;
 - Adotta forme di cooperazione e accordi di programma con gli stessi e con altri enti per attività di interesse comune.

ART. 9 (Partecipazione)

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini nelle forme previste dal presente Statuto e dalle leggi ed uniformando l'attività amministrativa ai criteri della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità.
2. Riconosce che, presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione degli strumenti idonei.

ART.10 (Pluralismo religioso)

1. In armonia con gli artt.3 e 19 della Costituzione il Comune favorisce l'espressione della fede religiosa dei propri cittadini. In questo spirito il Comune favorisce anche iniziative tendenti a sviluppare la espressione del pluralismo religioso, presente nella comunità locale.

ART. 11 (Pari opportunità)

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con le leggi nazionali e regionali vigenti, favorisce e promuove le politiche tendenti alla pari dignità e alla pari opportunità dei cittadini in tutti i settori:culturale, politico, sociale, produttivo ecc.

ART. 12 (Principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e partecipazione)

1. Nella sua attività istituzionale, politica e amministrativa il Comune si ispira ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia, sanciti dalla Costituzione. Il Comune è tenuto a compiere ogni possibile sforzo per superare le condizioni culturali, socio-economiche e di costume, che ne limitano l'attuazione.
2. E' prioritario il suo impegno per una piena partecipazione dei cittadini all'organizzazione e allo svolgimento socio - culturale della comunità.
3. In questa prospettiva garantisce anche la partecipazione delle associazioni libere e democratiche e ne favorisce lo sviluppo; e riconosce il ruolo attivo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

ART. 13 (Gemellaggi)

1. In armonia con lo spirito della Costituzione e dei principi enunciati all'art.11 del presente Statuto, il Comune può promuovere gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni, specialmente della Comunità Europea, anche per contribuire attivamente al processo di integrazione, che vede nell'unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante nella distensione internazionale.
2. In questo spirito, il Comune favorisce e promuove anche iniziative di accoglienza, solidarietà, amicizia e cooperazione con cittadini extra-comunitari che vivono e lavorano nel proprio territorio, in sostanziale adesione alla Carta dei diritti umani sottoscritti dall'Italia in sede ONU.
3. Il Comune promuove le attività volte a sviluppare la pace e la solidarietà tra i popoli e l'integrazione tra gruppi etnici.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 14 (Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

ART. 15 (Il Consiglio comunale)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività del Comune di Alvito ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.
2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Nel regolamento saranno fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio, servizi attrezzature e risorse finanziarie.
3. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e non possono essere delegate alla Giunta.
4. Le deliberazioni sugli argomenti compresi nelle suddette competenze non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
6. Il Consiglio esercita le proprie funzioni avvalendosi, se del caso, del supporto di Commissioni consultive permanenti o speciali e disciplina con Regolamento lo svolgimento dei propri lavori e le prerogative dei consiglieri, nel rispetto della legge e dello Statuto.

ART.16 (Consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività, senza vincolo di mandato.
2. Nella prima seduta successiva alle elezioni si fa luogo alla convalida degli eletti, nonché all'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili ancorché non esplicitamente indicato nell'avviso di convocazione.
3. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.
4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, intendendosi comunque, che le sedute di prima e di seconda convocazione costituiscono un'unica seduta, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio Comunale, assunta d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, o su iniziativa del Prefetto, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza, entro il quale l'interessato può produrre le sue giustificazioni.
5. Nel caso di sospensione temporanea di un consigliere, adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, provvede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine dopo la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surroga.
6. Nel caso in cui, durante il quinquennio, un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separata deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.

ART. 17 (Prerogative del consigliere)

1. Il diritto del consigliere comunale di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato è comprensivo del diritto di avere copia degli atti in esenzione di qualsiasi imposta e diritto e deve essere esaudito, direttamente dal responsabile preposto all'ufficio senza bisogno di superiori autorizzazioni.
2. L'esercizio di tale diritto può essere disciplinato dal regolamento al fine di contemperarlo con le possibilità e le esigenze degli uffici, ma in ogni caso andrà assicurata la completezza e la tempestività nell'evasione delle richieste, a meno che le stesse non assumano, in tutta evidenza, carattere di atti emulativi.
3. Il Regolamento stabilisce modalità di formazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari che assicurino l'effettiva trattazione delle proposte di iniziativa consiliare impedendone arbitrari differimenti in specie nelle ipotesi di non esaurimento degli argomenti.
4. Il Consigliere comunale può proporre al Consiglio schemi di deliberazione concernenti le materie espressamente riservate al Consiglio dalla legge.
5. Il Consigliere può formulare interrogazioni, interpellanze ordinarie e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria e deve essere fornita entro 30 giorni.
6. Il Regolamento consiliare fissa le modalità di presentazione, di discussione e di votazione di tali atti e delle rispettive risposte.

ART. 18 (Consigliere anziano, gruppi consiliari, conferenza capigruppo)

1. E' consigliere anziano quello che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano di età.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi mediante apposita dichiarazione, da essi sottoscritta, in cui si indica il capogruppo.
3. Mancando tale dichiarazione, gli eletti nella stessa lista vengono considerati come appartenenti ad unico gruppo e viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonei mezzi e strutture, con riguardo alle esigenze comuni a ciascun gruppo e alla consistenza numerica di ciascuno di essi.
5. La Conferenza dei capigruppo può essere indetta dal Sindaco prima delle convocazioni del Consiglio Comunale in seduta ordinaria o straordinaria, fungendo da organo consultivo per il miglior andamento dei lavori consiliari con le modalità stabilite dal Regolamento, che potrà inoltre prevedere ulteriori funzioni all'organismo suddetto.
6. Agli effetti della disciplina di cui alla L. 27.12.85, n. 816, e successive eventuali integrazioni e modificazioni, la Conferenza dei capigruppo è equiparata a Commissione consiliare.

ART. 19 (Sedute del Consiglio comunale)

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.
2. Al fine della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazione sulle seguenti questioni: relazioni previsionali e

- programmatiche, bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi e piani territoriali e urbanistici.
3. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
 4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
 5. La convocazione dei Consiglieri è notificata con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio ai sensi di legge almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per le sedute ordinarie, 3 giorni prima per le straordinarie e almeno 24 ore prima per le sedute d'urgenza, e per quelle in seconda convocazione e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno qualora la data non sia stata già indicata nell'avviso di prima convocazione. Le interrogazioni devono essere notificate almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.
 6. L'avviso di seconda convocazione va rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima ed in tal caso l'adunanza di seconda convocazione deve avvenire almeno due giorni dopo la prima, per consentire la convocazione dei consiglieri assenti con avviso da recapitarsi agli interessati almeno 24 ore prima della riunione di seconda convocazione.
 7. Nelle quarantotto ore precedenti la data di convocazione debbono essere depositate presso la segreteria, a disposizione dei consiglieri, le proposte di deliberazione, i pareri e i documenti attinenti all'oggetto da deliberare.
 8. Agli effetti del comma 4° ogni consigliere è tenuto ad indicare per iscritto, subito dopo la proclamazione o successivamente quando intervengono variazioni, il proprio domicilio nel territorio comunale, ove lo stesso sia diverso dalla residenza anagrafica ovvero quest'ultima sia stabilita in altro Comune.
 9. La convocazione della prima riunione del Consiglio neoeletto spetta al Sindaco.
 10. Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vicesindaco, finché non si procede alle nuove elezioni.
 11. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica. In tal caso il Sindaco, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, è tenuto a riunire il consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 12. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 20 (Validità delle sedute)

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati salvo diverse prescrizioni di legge.
2. Per le sedute in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima, l'adunanza è valida con la presenza di almeno cinque consiglieri; in tal caso il Consiglio non può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione se non ne sia stato dato avviso nei modi e termini ordinari e se non sia presente la metà dei consiglieri assegnati.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal segretario comunale.
4. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche, tranne i casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

ART. 21 (Funzionamento del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio delibera su proposte provenienti dalla Giunta o dai consiglieri, salvo interventi degli organi sostitutivi; inoltre su proposte di iniziativa popolare ai sensi dell'art.18.
2. Per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, salvo non sia espressamente prevista dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, una specifica maggioranza qualificata.
3. Il Consiglio delibera a votazione palese; per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto e per le questioni concernenti persone la seduta non è pubblica.
4. Al fine della validità delle deliberazioni non si calcolano gli astenuti nelle votazioni palesi; si calcolano le schede bianche o nulle nelle votazioni segrete:
5. Le deliberazioni comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute qualora non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
6. Nelle deliberazioni di conferimento di nomine o incarichi a persone, vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti indipendentemente da un quorum minimo, salvo che sia diversamente disposto; in casi di parità di voti è eletto il più anziano di età.
7. Qualora nelle nomine debba essere assicurata la rappresentanza della minoranza, si procederà a votazione separata. Si può procedere a votazione palese su lista unica in caso di designazione concorde da parte della maggioranza e della minoranza consiliare.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

ART.22 (Procedimento per la formazione delle deliberazioni)

1. Le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, debbono acquisire il parere tecnico, di regolarità contabile e di legittimità, consacrati in appositi atti da allegare allo schema deliberativo. Qualora le proposte vengono dai consiglieri comunali, i pareri suddetti debbono essere forniti entro quindici giorni dalla richiesta del Sindaco.
2. Le proposte di nomine o incarichi di qualsiasi genere possono provenire dalla Giunta, dal Sindaco o dai singoli consiglieri.
3. Portate all'esame del Consiglio comunale, le suddette proposte sono modificabili in quella sede esclusivamente attraverso emendamenti nei quali sia esattamente previsto il tenore delle aggiunte, soppressioni, modificazioni o sostituzioni da apportare al testo originario; in caso di variazioni sostanziali è necessaria l'acquisizione dei pareri di cui al primo comma, con conseguente rinvio della proposta ad altra seduta consiliare.
4. Il parere tecnico, espresso dal responsabile del servizio, dà conto della conformità dell'atto ai criteri e alle regole tecniche proprie della materia oggetto di deliberazione; il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria, evidenzia gli aspetti economico-finanziari, al di là della mera attestazione di copertura finanziaria; il parere di legittimità del segretario comunale riguarda la legittimità dell'atto, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico e contabile, e contiene in ogni caso l'indicazione dei presupposti normativi della deliberazione e l'individuazione dei precedenti deliberati.

ART. 23 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale si può articolare in commissioni consiliari permanenti, appositamente costituite a maggioranza assoluta dei propri membri in misura proporzionale tra maggioranza e minoranza, con poteri consultivi e compiti di analisi e studio e formulazione di proposte e pareri.
2. La presidenza delle commissioni con funzioni di controllo e di garanzia, quando costituite, è attribuita di diritto alla minoranza.

3. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro composizione, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori ed i casi in cui la seduta non è pubblica.

ART. 24 (La Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è l'Organo di gestione del Comune e si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di sei assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.
3. Il numero degli assessori non consiglieri non può essere superiore ai due terzi dei componenti la Giunta. Il Vice Sindaco e l'Assessore Anziano saranno comunque consiglieri.
4. Gli assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola, di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, ma senza facoltà di voto; hanno gli stessi diritti del consigliere comunale riguardo all'accesso alle informazioni ma non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
6. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al terzo grado, adottanti e adottati.

ART.25 (Nomina e decadenza della Giunta)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta in numero di sei tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Quest'ultima è discussa ed approvata dal Consiglio.
2. Entro il termine di 120 giorni decorrenti alla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
3. In sede di discussione delle linee suddette, ciascun consigliere comunale può partecipare alla definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
4. La cadenza annuale ed entro il 30 giugno, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, per la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche presentate ad inizio del mandato. In tale sede, il Consiglio comunale oltre ad adempiere alla verifica di cui sopra, può provvedere per mezzo di emendamenti, ad integrare e meglio definire, secondo eventuali sopraggiunte esigenze, il documento programmatico in esame.
5. Entro il 30° giorno antecedente la scadenza del proprio mandato amministrativo, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale per presentare allo stesso un documento di rendicontazione sullo stato finale d'attuazione e realizzazione delle linee programmatiche di cui ai commi precedenti. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivate comunicazioni al Consiglio.
7. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta

rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni sono svolte dal Vice Sindaco nel rispetto dell'art. 20 L. 81/93.

8. Il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.
9. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti suddetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina di un Commissario.
10. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ART. 26 (Assessore anziano)

1. Il Sindaco può dare la qualifica di Assessore Anziano ad uno degli Assessori eletti come consiglieri comunali.
2. All'Assessore anziano, in mancanza del vice Sindaco, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo della Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo.

ART. 27 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o del segretario. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. L'attività della Giunta si informa al principio della collegialità. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.
3. La Giunta adotta un proprio regolamento interno. In particolare spettano alla Giunta:
 - a. la predisposizione delle proposte di deliberazione al Consiglio;
 - b. le deliberazioni riguardanti le azioni giudiziarie attive e passive del Comune;
 - c. gli acquisti, le alienazioni, le permuta, gli appalti e le concessioni che non sono riservati dalla legge alla competenza del Consiglio;
 - d. le spese, che impegnino anche bilanci per gli esercizi successivi, relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - e. le assunzioni e ogni altro provvedimento riguardante il personale, e che non rientri nelle competenze del Consiglio, del segretario;
 - f. ogni altro provvedimento che comporti l'esercizio di un potere discrezionale, che non sia espressamente riservato agli altri organi istituzionali del Comune, in esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi e piani deliberati dal Consiglio comunale.

ART. 28 (Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta può essere richiesta la partecipazione, senza diritto di voto, del revisore dei conti.
4. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni previste per il Consiglio, che siano compatibili.

5. Le deliberazioni urgenti possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

ART. 29 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 30 (Il Sindaco)

1. Il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune ed ufficiale di governo:
2. Il Sindaco, fin dal momento della sua proclamazione, quale responsabile dell'Amministrazione:
 - rappresenta il Comune;
 - assume ogni iniziativa utile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione;
 - nomina, ed eventualmente revoca i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e un assessore anziano e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo da approvarsi dal Consiglio Comunale stesso;
 - convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, assicura l'unità di indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - sovrintende il funzionamento dei servizi e degli uffici, affinché il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello Statuto;
 - stipula i contratti, le convenzioni, gli accordi e rappresenta il Comune in giudizio;
 - promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie e vi resiste, salvo ratifica della Giunta;
 - provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali, riferendo alla Giunta nella prima adunanza;

- presiede la commissione di disciplina;
 - adempie ad ogni altra attribuzione conferitagli dalla Legge e dallo Statuto, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune;
 - quale ufficiale di governo assolve alle funzioni attribuitegli dall'art.38 della L. 8.6.90, n.142, e da ogni altra disposizione di legge.
 - nomina, secondo le modalità previste dalla legge, il segretario comunale.
3. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Il Regolamento disciplina i suddetti istituti.
 4. Il Sindaco decade in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale.
 5. Il Sindaco, nella seduta d'insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare la Costituzione della Repubblica Italiana.
 6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra. Il Sindaco può delegare anche gli assessori, in particolari circostanze, all'uso del predetto distintivo.

ART. 31 (Vice Sindaco e deleghe)

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, attribuisce ad un assessore, cui compete l'appellativo di Vice Sindaco, la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici o servizi.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, comunicate al Prefetto e al Consiglio e pubblicate all'albo pretorio.
6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 32 (Caratteri dell'attività amministrativa)

1. Il Comune assolve alla propria attività amministrativa nel rispetto del principio della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e servizi.
2. Assume a caratteri essenziali della propria amministrazione i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità e con metodo di programmazione e razionalizzazione.

3. Il regolamento disciplina la dotazione organica del personale, le procedure per le assunzioni, l'incompatibilità. a pena di decadenza del rapporto di impiego con qualsiasi altro rapporto, lavoro o attività autonoma o subordinata, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali e stabilisce le modalità della attività di coordinamento tra il segretario comunale e i responsabili degli uffici e servizi.
4. Il regolamento, di cui al comma che precede, è tenuto a considerare che lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale, resi esecutivi con Decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure previste dall'art. 6 della L. 29.3.83, n. 93.

ART. 33 (Il Segretario comunale)

1. L'attività gestionale dell'ente, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, da quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale nel rispetto della legge, che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è il funzionario statale che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato, tenuto conto delle condizioni organizzative.
4. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

ART. 34 (Attribuzioni gestionali)

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressamente di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
 - d) liquidazione di spese regolarmente impegnate;
 - e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservazione dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
 - f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

- i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

ART.35 (Attribuzioni consultiva)

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 36 (Attribuzione di sovrintendenza - direzione coordinamento)

1. Il Segretario Comunale, quale capo del personale, esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo, attraverso l'emanazione di direttive ed ordini, nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi al personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
5. Emanava direttive ed ordini.

ART. 37 (Attribuzioni di legalità e garanzie)

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la verbalizzazione, anche a mezzo di personale dipendente da lui designato;
2. partecipa altresì alle sedute delle commissioni e degli altri organismi dell'ente, ove previsto dalla legge e dai regolamenti, curandone la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
3. Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale, provvedendo agli adempimenti successivi. Provvede alle comunicazioni delle deliberazioni, secondo le disposizioni di legge.
4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
6. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.
7. Roga contratti ed autentica scritture private ed atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse, o è destinatario.
8. Svolge funzione certificativa.
9. Assicura il rispetto del diritto di accesso, di formazione e di trasparenza, secondo le norme del regolamento.

ART. 38 (Pareri obbligatori)

1. Il Segretario Comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile della ragioneria rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri che sono tenuti ad esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio.
2. In assenza del responsabile dei servizi, i pareri di cui al comma precedente sono espressi dal segretario comunale (art.53 L.142/90).
3. Qualora la proposta sia fatta oggetto di emendamenti che modifichino in maniera sostanziale il contenuto, i predetti dovranno esprimere nuovo parere.

ART. 39 (Albo Pretorio)

1. Gestito dal Segretario comunale, nel Comune ha sede un Albo Pretorio - esposto al pubblico - nel quale verrà effettuata la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e comunque degli atti che dovranno essere portati a conoscenza dei cittadini.

ART 40 (Collaborazione esterne)

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il regolamento dovrà stabilire le modalità per il conferimento di tali incarichi.

ART.41 (Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'art. 8, anche di quello della non speculazione privata.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, da attuarsi con aperta e trasparente competizione quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni, comunque a prevalente capitale comunale, con la partecipazione, qualora si rendesse opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, di altri soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

Art. 42 (Aziende speciali ed istituzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, dotate di sola autonomia gestionale, prevedendo anche la possibilità di raccordi e convenzioni preferenziali con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste per la revoca degli assessori comunali;
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni solo disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 43 (Convenzioni)

1. Il Comune assume tra i propri compiti la promozione di accordi o convenzioni con altri enti pubblici o privati ogni qualvolta il ricorso a tali forme di cooperazione venga ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali.
2. In particolare, il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Essendo ubicato in Alvito, nell'ex convento di S. Nicola, ora di proprietà della Provincia di Frosinone, l'ITAS, con il relativo convitto e annessa azienda agraria, il Comune può stipulare apposita convenzione con la Provincia o altro Ente interessato, per coordinare e collaborare, per quanto di rispettiva competenza, alle attività promozionali e gestionali della detta Istituzione, al fine di favorirne lo sviluppo e la piena utilizzazione, secondo le più razionali ed idonee finalità di interesse pubblico.
4. Le convenzioni devono stabilire ai fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 44 (ConSORZI)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
5. Il rappresentante o i rappresentanti del Comune in seno a consorzi o altri enti e istituzioni hanno l'obbligo di relazionare al Consiglio Comunale almeno una volta l'anno.

ART. 45 (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la completa realizzazione, l'azione integrata di soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Il Comune partecipa altresì agli accordi di programma promossi dal Presidente della Provincia e della Regione.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. In ogni caso il Sindaco partecipa all'accordo sulla base dei deliberati collegiali assunti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze; qualora sussistono comprovati motivi d'urgenza il Sindaco può partecipare all'accordo, sottoscrivendolo sotto riserva di deliberazione di ratifica da parte dell'organi competente, nello stesso termine di decadenza di cui al comma precedente.
7. La disciplina degli accordi di programma, prevista dallo art. 27 della L. 8.6.90, n. 142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di competenza del Comune.

ART. 46 (Unione dei Comuni)

1. Per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi, in attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione dei comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può inoltre proporre la trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tale Ente.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 47 (La finanza comunale)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
 - c. tasse e diritti per i servizi pubblici;

- d. trasferimenti erariali;
- e. trasferimenti regionali;
- f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g. risorse per investimenti;
- h. altre entrate;

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

ART. 48 (Demanio e Patrimonio)

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge, che ne determina il regime giuridico.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio.

ART. 49 (Beni patrimoniali disponibili)

1. I beni patrimoniali disponibili, ove non necessari alle esigenze organizzative e funzionali del Comune, sono di regola concessi in affitto, da determinarsi in misura adeguata al valore locativo dei beni stessi secondo le norme di cui alla L.27.7.78, n.392, e successive modificazioni ed integrazioni ove applicabili.
2. In presenza di particolari esigenze collettive, ed in considerazione del tipo, caratteristiche e natura di alcuni beni, il Comune può consentirne il godimento in favore di cittadini o di associazioni, subordinatamente al pagamento di un corrispettivo proporzionato alle sole spese di gestione, secondo disciplina da determinarsi con apposito regolamento.

ART. 50 (Contratti)

1. Fermo restando quanto previsto dallo art.56 della L. 8.6. 90, n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza dei funzionari responsabili, nominati con decreto sindacale, i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART. 51 (Contabilità e bilancio)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
3. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, nonché i funzionari responsabili di cui al precedente art.50 a cui viene assegnato il P.E.G.

ART. 52 (Revisione economico- finanziaria)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è affidata ad un solo Revisore dei Conti, eletto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il Revisore è scelto tra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli Albi dei Ragionieri o Dottori Commercialisti.
3. Il Revisore dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo gravi inadempienze. Può essere rieletto solamente per un altro mandato. Il Revisore ha diritto di accesso ai documenti dell'Ente e agli atti degli organi di gestione. Il Revisore partecipa ove richiesto alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Il Revisore, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a. collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
 - b. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economica della gestione.
5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

ART. 53 (Controlli di gestione)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. In caso di anomalia delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili redigono un verbale che, insieme con le osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Copia degli atti suddetti viene trasmessa al revisore per l'esercizio delle funzioni di controllo e di collaborazione proprie di tale organo.
5. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche e i rendi conti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

ART. 54 (Valorizzazione delle forme associative)

1. Il Comune assicura la crescita e lo sviluppo della Comunità locale sostenendo e valorizzando le libere forme associative e cooperative, ispirate a finalità di solidarietà umana, del volontariato, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale, di soddisfacimento delle attività sportive e del tempo libero, sulla base dei seguenti criteri e principi, che il Comune riconosce validi e pertanto fa propri e che ispirano e disciplinano i rapporti fra tali forme associative ed il Comune medesimo:
 - a. centralità della dignità del cittadino;
 - b. pari dignità nel rapporto fra Comune ed Associazione o Comitati;
 - c. al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività dell'amministrazione, accesso alle strutture ed ai servizi del Comune, e loro utilizzazione da parte di Enti, organizzazione di volontariato ed associazioni, quale forma di contributo promozionale non finanziario;
 - d. finanziamenti per progetti validi, non a pioggia;
 - e. conferenza ordinaria periodica congiunta (Comune- Associazioni), possibilmente in preparazione alla sessione del bilancio;
 - f. conferenze straordinarie congiunte su iniziativa del Comune o su richiesta di una o più associazioni di volontariato, su problemi di interesse collettivo;
 - g. audizioni su specifici problemi o su iniziativa del Comune o su richiesta di una o più associazioni;
 - h. costituzione e aggiornamento periodico di un album comunale delle associazioni aventi diritto alla partecipazione popolare in conformità degli artt.6 e 7 della L.142 del 8.6.90.
2. A tal fine il Consiglio comunale, nell'ambito dei programmi annuali o pluriennali che definiscono l'attività del Comune, può affidare ad associazioni e comitati, mediante apposite convenzioni, l'organizzazione di manifestazioni o la gestione di servizi; può concedere contributi finalizzati; individuare le strutture ed i servizi di cui è assicurato l'accesso alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, stabilendone le modalità

ART. 55 (Forme di partecipazione e consultazione)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione dei cittadini e dei raggruppamenti che ne facciano richiesta strutture e spazi idonei, con modalità e condizioni appositamente deliberate.

3. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione, anche mediante la loro convocazione, di assemblee di cittadini, con oggetti predeterminati e modalità di convocazione e svolgimento stabilite, garantendo la informazione e la possibilità di espressione dei partecipanti sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali nonché le associazioni operanti sul territorio, nei rispettivi ambiti di attività ed interessi e per problemi di ordine generale, possibilmente in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani per il traffico.
5. Il regolamento stabilisce i termini e le modalità della consultazione.

ART. 55 BIS (Istituzione del Consiglio comunale dei Giovani, del Sindaco dei giovani e della Giunta comunale dei Giovani)

1. Nell'ambito degli Istituti di partecipazione e di decentramento sono istituiti il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani.
2. A tali organi si applicano, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo ed in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per il Consiglio Comunale, per il Sindaco e per la Giunta Comunale di Alvito.
3. Un apposito regolamento, adottato dal Consiglio Comunale disciplina le modalità per l'elezione del Consiglio comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e per la nomina della giunta comunale dei Giovani e detta le norme per l'attuazione delle previsioni contenute nel presente capo.

ART. 55 TER (Il Consiglio comunale dei Giovani)

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da un numero di Consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale.
2. I membri del Consiglio Comunale dei Giovani durano in carica due anni e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
3. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti il Consiglio comunale dei Giovani.

ART. 55 QUATER (Competenza del Consiglio comunale dei Giovani)

1. Il Consiglio comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei Giovani di Alvito, determina l'indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.
2. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell'art. 34 della legge 8 agosto 1990 n.142, così come modificato dall'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, provvede a determinare le materie demandate al Consiglio comunale dei Giovani.

3. Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio comunale dei Giovani specifiche attribuzioni nelle seguenti materie, limitatamente al mondo giovanile:
 - a. politica ambientale;
 - b. sport;
 - c. cultura e spettacolo;
 - d. tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
 - e. pubblica istruzione;
 - f. rapporti con l'UNICEF o organismi simili.
 - g. problematiche giovanili.
4. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio comunale dei Giovani, sia per le spese correnti, sia per gli investimenti.
5. Il Consiglio comunale dei Giovani esercita funzioni consultive, propositive e di controllo:
 - a. esprime il suo motivato parere su qualunque pratica gli organi del Comune ritengano di dover sottoporre alla sua attenzione;
 - b. esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al comma 3, mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, così come al comma 4, dovranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali;
 - c. esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli uffici comunali nell'applicazione dei provvedimenti, relativi alle materie demandate alla sua competenza;
6. Le sedute del Consiglio comunale dei Giovani si tengono nella sala consiliare del Comune e sono pubbliche; esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
7. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
8. Le funzioni di Segretario del Consiglio comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario Comunale o suo delegato.
9. Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta un apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

ART. 55 QUINQUIES (Il Sindaco dei Giovani)

1. Il Sindaco dei Giovani presta giuramento, prima di assumere le proprie funzioni, nelle mani del Sindaco del Comune, promettendo di bene e fedelmente adempiere ai propri compiti e ai propri doveri.
2. Il Sindaco dei Giovani, nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità, indossa una fascia tricolore.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

ART. 55 SEXIES (Competenze del Sindaco dei Giovani)

1. Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Consiglio dei Giovani ad ogni effetto.
2. Spetta al Sindaco dei Giovani:
 - a. nominare la Giunta comunale dei Giovani, in conformità a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 del successivo articolo;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio comunale dei Giovani e la Giunta comunale dei giovani, fissando l'Ordine del Giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento; tutelare le prerogative dei consiglieri e degli assessori e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - c. esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;
 - d. assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio comunale dei Giovani e della Giunta comunale dei Giovani;
 - e. svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune;
 - f. curare i rapporti con le Autorità cittadine.
3. Il Sindaco dei Giovani è tenuto a riunire il Consiglio comunale dei Giovani, entro dieci giorni, qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri dei Giovani assegnati o il Sindaco del Comune.
4. Il Sindaco dei Giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del segretario Comunale.
5. Il Sindaco dei Giovani cura che le deliberazioni del Consiglio comunale dei giovani e della Giunta comunale dei Giovani, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, siano portate ad esecuzione.
6. Il Sindaco dei Giovani riferisce direttamente, con relazione scritta, al Consiglio Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale dei Giovani o a quelle della Giunta comunale dei Giovani, nelle materie rimesse alla competenza degli stessi.

ART. 55 SEPTIES (La Giunta comunale dei Giovani)

1. La Giunta comunale dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani, che la presiede, e da quattro Assessori, nominati dal Sindaco dei Giovani.
2. Il Sindaco può scegliere gli Assessori dei Giovani, in numero non superiore a due, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio comunale dei Giovani e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere dei Giovani.
3. Della nomina dei componenti della Giunta il Sindaco dei giovani dà comunicazione, nella prima seduta successiva alla stessa, al Consiglio dei Giovani, unitamente alla proposta dagli indirizzi generali del governo dei Giovani.

4. Il Consiglio comunale dei Giovani discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali relativi al governo dei Giovani.
5. Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei Giovani per più di due mandati consecutivi.

ART. 56 (Istanze, petizioni e proposte dei cittadini)

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere all'Amministrazione per iscritto e con sottoscrizione autenticata a norma di legge, pena la non accettazione, istanze, petizioni e proposte; di esse il Sindaco invia tempestivamente copia ai capigruppo per informazione e alla eventualmente competente Commissione consiliare per l'espressione del parere in merito entro trenta giorni.
2. In ogni caso il Sindaco, previa eventuale convocazione degli interessati per opportuni chiarimenti, sentita la Giunta, è tenuto a fornire una risposta ai presentatori entro quaranta giorni dall'inoltro. Copia della risposta è inviata ai capigruppo.
3. Nella risposta il Sindaco specifica se la Giunta ritiene l'istanza meritevole di accoglimento e se intende assumere in tal senso una propria deliberazione da porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, se si tratti di materia riservata a quest'ultimo.
4. Se la risposta del Sindaco è negativa, ciascun consigliere è abilitato, nei trenta giorni successivi, a presentare proposta di deliberazione nel senso della istanza, petizione o proposta proveniente dai cittadini, sempre che si tratti di materia di competenza del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco è tenuto comunque a porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro 90 giorni dall'inoltro, quelle proposte redatte secondo uno schema deliberativo e sottoscritte da almeno cinquanta cittadini elettori. Le firme debbono essere autenticate e le proposte non possono riguardare le materie da referendum.
6. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare seguono la stessa procedura delle proposte di iniziativa consiliare.

ART. 57 (Referendum consultivi)

1. I Referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale ovvero su richiesta di almeno un quinto dei cittadini elettori.
2. I referendum possono riguardare materie di competenza comunale con esclusione delle seguenti:
 - a. revisione dello Statuto;
 - b. tributi e bilancio;
 - c. espropriazione per pubblica utilità;
 - d. designazione e nomine.
3. La proposizione dell'iniziativa ha inizio mediante deposito da parte di almeno cinquanta proponenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, del testo referendario presso la segreteria comunale.

4. L'ammissibilità del referendum è deliberata preventivamente dal Consiglio comunale nella prima seduta utile, previo parere della competente Commissione consiliare, se nominata.
5. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge, ed il deposito delle stesse, deve avvenire nel termine di quattro mesi dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, da effettuarsi tramite messo comunale a quello dei proponenti all'uopo indicato.
6. Nei trenta giorni successivi al deposito delle firme la proposta è sotto posta al Consiglio Comunale, con il parere della Commissione consiliare, se nominata e con la valutazione della Giunta, per la verifica della regolarità delle operazioni e per la deliberazione di indizione del referendum.
7. Il referendum deve tenersi entro novanta giorni dalla esecuzione della deliberazione ma non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. Il referendum è valido se partecipa alla votazione almeno la metà degli aventi diritto al voto ed è accolto se la risposta affermativa riporta la maggioranza assoluta dei votanti.
9. In caso di esito favorevole la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito; trascorso il termine suddetto può provvedere qualsiasi consigliere comunale.
10. Il regolamento disciplina ogni altra modalità di attuazione dell'istituto referendario.

ART. 58 (Azione popolare)

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi spettanti al Comune, con spese, in caso di soccombenza, a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune, costituendo, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 59 (Accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere loro interessi giuridicamente protetti.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
7. Il regolamento stabilisce le modalità per assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; rende comunque effettiva, in ogni sua parte, la normativa di cui alla legge 7.8.90, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
8. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività ai principi di cui innanzi.
9. Presso apposito ufficio comunale sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, del presente Statuto, dei Regolamenti comunali e delle aziende e degli enti dipendenti dal Comune o di cui il Comune faccia parte.

ART. 60 (Partecipazione a procedimenti amministrativi)

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui allo art.8 L.7.8.90, n.241, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
3. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.

ART. 61 (Interventi nel procedimento)

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

ART. 62 (Diritti dei soggetti interessati al procedimento)

1. I soggetti di cui all'art.45 e quelli intervenuti ai sensi l'art.46 hanno diritto:
 - a. di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b. di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 63 1. (Accordi sostitutivi)

1. In occasione di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo che precede, l'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 64 (Criteri per la concessione di benefici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione mediante deliberazioni del Consiglio comunale ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione comunale deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui innanzi deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

ART. 65 (Il Difensore Civico)

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e delle Aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti dei cittadini.
2. Svolge le funzioni di cui all'art.17, comma 39, della Legge 15 maggio 1997,n.127.
3. Può essere eletta alla carica di Difensore Civico persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza, di probità e obiettività di giudizio.
4. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore Civico:

- a. i membri del parlamento nazionale o europeo, i consiglieri regionali, provinciali o comunali;
 - b. i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o che prestino, comunque, la propria opera a favore dell'Amministrazione Comunale;
 - c. gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.
5. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni del Comune.
 6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico che è dichiarata dal Consiglio.
 7. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale su nominativi di candidati presentati dai gruppi consiliari e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in carica.
 8. Il Difensore Civico resta in carica quattro anni, indipendentemente dalla durata della legislatura che lo ha eletto; il suo mandato è comunque prorogato fino all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che elegga il proprio successore; delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla scadenza del mandato.
 9. La carica di Difensore Civico non è rinnovabile per più di due mandati consecutivi.
 10. In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi motivo, il Sindaco provvede, nei trenta giorni successivi alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo Difensore Civico.
 11. Prima di assumere le funzioni presta giuramento davanti al Consiglio con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
 12. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio che concernano il proprio mandato e non può essergli opposto il segreto d'ufficio, ai sensi dell'art.24, comma 4°, della Legge 241/90 e tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
 13. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti, sono tenuti a fornirgli senza ritardo le informazioni utili allo svolgimento del proprio mandato.
 14. Può essere revocato prima della scadenza del mandato per gravi o ripetute violazioni di legge, ovvero accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore Civico inoltre è revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità.
 15. Entro il 31 ottobre di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione scritta sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. Per i casi di particolare importanza o

comunque meritevoli di urgente comunicazione, può inviare, in qualsiasi momento, particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.

16. La carica di Difensore Civico è onoraria. Con apposita deliberazione del Consiglio comunale, adottata nella seduta immediatamente successiva a quella in cui, ai sensi del precedente comma, il consiglio esamina la relazione del Difensore Civico sull'attività svolta, possono essere riconosciute, quantizzate e rimborsate allo stesso, le spese effettivamente sostenute, nell'anno trascorso, per l'attività riassunta nella relazione detta. In nessun caso tale rimborso potrà risultare superiore ad un quarto dell'indennità mensile, per complessive dodici mensilità, assegnata secondo quanto previsto nella normativa nazionale e stabilito dalla giunta municipale, al Sindaco del Comune.
17. La Giunta Comunale provvede a stabilire con propria delibera le dotazioni e i mezzi per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico.
18. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Difensore Civico sono stabilite da apposito Regolamento.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 66 (Efficacia dello Statuto)

1. Il presente Statuto, una volta entrato in vigore, esplica la sua efficacia nell'ambito del territorio comunale ed è vincolante sia per gli appartenenti al Comune, sia anche, nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni statutarie, nei confronti di tutti coloro che eventualmente, vengono a trovarsi in rapporti con l'Ente stesso.

ART. 67 (Interpretazione dello Statuto)

1. Il presente Statuto dovrà essere interpretato secondo le norme di cui all'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice Civile, approvato con R.D.16.3.42,n.262 e successive modificazioni; potrà inoltre, ove necessario, essere interpretato estensivamente ma non analogamente.

ART. 68 (Revisione dello Statuto)

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art.4, comma 3, della L.8.6.90,n.142 purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 69 (Regolamenti)

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. La raccolta dei regolamenti comunali vigenti sarà tenuta a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

ART. 70 (Adozione dei regolamenti)

1. I regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto saranno deliberati entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto ad eccezione dei regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti, che vengono approvati contestualmente al presente Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continueranno ad applicarsi tutti quelli previgenti, per quanto compatibili con il presente Statuto.
3. In assenza di regolamenti, modalità e procedure per lo svolgimento di determinate attività e funzioni saranno determinate (di volta in volta) dal Consiglio Comunale.

ART. 71 (Contenuto e modalità di pubblicazione dei regolamenti)

1. I regolamenti di cui all'art.5 della L.8.6.90,n.142, incontrano i seguenti limiti:
 - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c. non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e. non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo i casi di competenza della Giunta, e sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:
 - a. una prima, che consegue alla adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della L.8.6.90,n.142;
 - b. una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

ART. 72 (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e sarà inviato alla regione Lazio per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.